

STATUTO

OLYMPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIOVANNI INCARICO FR VIA
SELVA PIANA II SNC

Numero REA: FR - 188680

Codice fiscale: 02939950602

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-09-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" Repertorio n.257	
	STATUTO DELLA "OLYMPIA SOCIETA' COOPERATIVA SO-	
	CIALE".	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1) - Denominazione.	
	E' costituita una società cooperativa denomina-	
	ta: "Olympia Società Cooperativa Sociale".	
	Articolo 2) - Sede sociale.	
	La società ha sede nel Comune di San Giovanni	
	Incarico (FR).	
	Articolo 3) - Domicilio dei soci.	
	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne	
	i loro rapporti con la società, si intende elet-	
	to, a tutti gli effetti di legge, nel luogo in-	
	dicato nel libro dei soci.	
	Articolo 4) - Durata.	
	La durata della società è stabilita fino al	
	giorno 31 dicembre 2060.	
	TITOLO II	
	NORME APPLICABILI	
	Articolo 5) - Leggi speciali e norme sulla so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991	

	n. 381, in tema di cooperative sociali, nonchè,	
	in quanto compatibili con la suddetta legge, le	
	norme relative al settore in cui la cooperativa	
	stessa opera, ed in particolare, le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive	
	modificazioni, relative alla posizione dei soci	
	lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la	
	cooperativa sociale è di diritto organizzazione	
	non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del-	
	l'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre	
	1997 n. 460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi	
	speciali, le norme del codice civile relative	
	alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511	
	e seguenti del codice civile, ed in quanto com-	
	patibili, le disposizioni sulla società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	TITOLO III	
	REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PRE-	
	VALENTE	
	Articolo 6) - Clausole non lucrative.	
	Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice	
	civile:	

	a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi	
	in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti	
	finanziari offerti in sottoscrizione ai soci co-	
	operatori, o comunque posseduti dagli stessi, in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi;	
	c) - è fatto divieto di distribuire le riserve	
	tra i soci operatori;	
	d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di	
	scioglimento della società, dell'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale socia-	
	le e i dividendi eventualmente maturati, ai fon-	
	di mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	Articolo 7) - Mutualità prevalente	
	La cooperativa svolge, con gestioni separate, la	
	propria attività caratteristica:	
	1) - ai sensi dell'art. 1, lettera a), della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520,	
	comma 2, del codice civile, in modo da procurare	
	beni e servizi di particolare rilevanza sociale	

	a soggetti appartenenti a particolari categorie,	
	anche di non soci, come meglio risulta dalle	
	previsioni del presente statuto relative allo	
	scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;	
	2) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b),	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art.	
	2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi,	
	nello svolgimento della propria attività - in	
	misura non inferiore al trenta per cento del to-	
	tale di coloro che prestano attività lavorativa	
	per la cooperativa, esclusi i soci volontari -	
	delle prestazioni lavorative di persone svantag-	
	giate, al cui inserimento lavorativo l'attività	
	della cooperativa medesima è diretta, e che,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo,	
	devono essere socie della cooperativa stessa; ed	
	avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavora-	
	tive sia di soci che di terzi.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'arti-	
	colo 2513 del codice civile, cooperativa a mu-	
	tualità prevalente (art. 111-septies disp. att.	
	c.c.).	
	Articolo 8) Informazioni relative alla gestione	
	mutualistica.	

	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati,	
	documentano - nella relazione sulla gestione e	
	nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento del-	
	lo scopo mutualistico (art. 2545 del codice ci-	
	vile), tenendo conto della particolarità dello	
	scopo mutualistico proprio della cooperativa, o-	
	perante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520,	
	comma 2, del codice civile. A tal fine, essi de-	
	vono in particolare evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e	
	la causa mutualistica della cooperativa, e quin-	
	di le modalità di organizzazione dell'attività	
	mutualistica della società a beneficio delle	
	persone svantaggiate ed in genere dei particola-	
	ri destinatari dell'attività sociale;	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli	
	utili, per la formazione delle riserve statuta-	
	rie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;	
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti	
	sociali, e nell'impiego delle relative risorse;	
	- i criteri seguiti per l'assunzione di parteci-	
	pazioni in altre società;	
	- il rapporto esistente tra le partecipazioni	

	dei soci cooperatori e l'ammontare degli stru-	
	menti finanziari emessi dalla società, e della	
	relativa remunerazione.	
	TITOLO IV	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 9) - Definizione dello scopo e atti-	
	ività mutualistica.	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si pro-	
	pone di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazio-	
	ne sociale dei cittadini, attraverso lo svolgi-	
	mento dell'attività costituente l'oggetto socia-	
	le - finalizzata, con gestioni separate:	
	1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381;	
	2) - all'inserimento lavorativo di persone svan-	
	taggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	La cooperativa realizza quindi le finalità di	
	solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel	
	contempo conseguire ai propri soci cooperatori	
	occasioni di lavoro nel settore dei servizi so-	
	ciali, ed una remunerazione dell'attività lavo-	
	rativa prestata a migliori condizioni rispetto a	

	quelle ottenibili sul mercato.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori inten-	
	dono perseguire nella propria sfera individuale	
	è quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e la prestazione della propria	
	attività lavorativa a favore della cooperativa,	
	l'inserimento lavorativo, e continuità di occu-	
	pazione, con le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali; e nella sfera sociale,	
	quello di conseguire finalità di solidarietà so-	
	ciale e di sostegno delle famiglie e di persone	
	disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e	
	socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, del-	
	la beneficenza, istruzione e formazione, a favo-	
	re degli anziani, disabili, adulti e bambini,	
	per assicurare le migliori condizioni di vita	
	sotto il profilo morale, sociale e materiale, e	
	per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni	
	di bisogno, di rischio, di emarginazione e di	
	disagio sociale.	
	I rapporti mutualistici, oggetto di gestione se-	
	parata, hanno pertanto ad oggetto:	
	1) - la prestazione di attività lavorative da	
	parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le	
	persone svantaggiate, nei settori corrispondenti	

	all'oggetto sociale della cooperativa, sulla ba-	
	se di previsioni del regolamento, che definisco-	
	no l'organizzazione del lavoro dei soci;	
	2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti",	
	dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a),	
	della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali	
	possono essere forniti anche a terzi, facenti	
	parte delle categorie bisognose di intervento	
	sociale per motivazioni connesse all'età o alla	
	condizione personale, familiare o sociale, sia	
	gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni	
	possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul	
	mercato.	
	Articolo 10) - Oggetto sociale.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità	
	al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi	
	e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per	
	oggetto:	
	- gestione di centri diurni e residenziali di	
	accoglienza e socializzazione;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie	
	che scuole o altre strutture di accoglienza;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione	

	della comunità locale entro la quale opera al	
	fine di renderla più consapevole e disponibile	
	all'attenzione ed all'accoglienza di persone in	
	stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione	
	dell'impegno delle istituzioni a favore delle	
	persone deboli e svantaggiate e di affermazione	
	dei loro diritti;	
	- attività di assistenza infermieristica e sani-	
	taria;	
	- attività di promozione della cultura della so-	
	lidarietà, della giustizia, della pace e della	
	non-violenza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione	
	della comunità locale entro cui opera al fine di	
	renderla più consapevole e disponibile all'at-	
	tenzione ed all'accoglienza delle persone in	
	stato di bisogno;	
	- attività per la prima accoglienza e la siste-	
	mazione dei cittadini provenienti dai paesi del	
	Terzo Mondo arrivati nel territorio nazionale ai	
	quali sia riconosciuti lo status di profughi o	
	rispetto ai quali siano state adottate misure di	
	protezione temporanea ai sensi dell'art.20 del	
	D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;	

	- qualsiasi altra attività connessa o affine a	
	quelle sopra esposte.	
	I servizi in questione possono essere rivolti ad	
	anziani, a disabili, a minori, ed in genere a	
	tutte le persone che si trovino in uno stato di	
	difficoltà disagio e svantaggio di tipo sociale,	
	psicologico o sanitario.	
	A tal fine intende applicare il lavoro dei pro-	
	pri soci, anche non svantaggiati, ai settori	
	dell'ambiente, dell'industria, del turismo,	
	dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'edili-	
	zia. In particolare essa intende svolgere:	
	1) lavori di manovalanza, facchinaggio, distri-	
	buzione e trasporti vari in particolare scola-	
	stico;	
	2) attività artistiche, di animazione e ricrea-	
	tive, corsi di musica, canto e ballo;	
	3) lavori di pulizia presso uffici, locali,	
	strutture residenziali;	
	4) gestione di parcheggi e servizi di vigilanza	
	e custodia non armata;	
	5) lavori di manutenzione e costruzione di aree	
	verdi, gestione rifiuti, raccolta differenziata,	
	valorizzazione dell'ambiente anche attraverso	
	l'organizzazione di corsi, convegni, turismo am-	

	bientale, gestione parchi;	
	6) attività formativa e corsi di formazione, ri-	
	qualificazione ed aggiornamento professionale,	
	anche attraverso la gestione di strutture oppor-	
	tunamente predisposte;	
	7) gestione mense;	
	8) attività inerenti beni culturali;	
	9) attività del turismo, dello sport e della	
	cultura;	
	10) qualsiasi altra attività connessa o affine a	
	quelle sopra esposte.	
	A questo scopo saranno privilegiate quelle atti-	
	vità più facilmente realizzabili con le compe-	
	tenze e le abilità delle persone in inserimento,	
	cercando di promuovere attraverso il lavoro la	
	loro piena realizzazione di persone e di citta-	
	dini.	
	La cooperativa potrà inoltre svolgere tutte le	
	attività affini a quelle sopraelencate e comun-	
	que connesse sul piano realizzativo, organizza-	
	tivo, assistenziale, prevenzionale, di studio e	
	di ricerca; potrà stipulare convenzioni con enti	
	pubblici e privati per lo svolgimento degli stu-	
	di e dei servizi oggetto dell'attività sociale,	
	nonchè concorrere per i suddetti studi o servi-	

	zi, ad appalti di enti pubblici e privati.	
	La cooperativa potrà promuovere l'edizione di	
	pubblicazioni relative agli studi e ricerche ef-	
	fettuate dalla cooperativa stessa o anche pro-	
	dotte da terzi. Il tutto nello spirito mutuali-	
	stico e senza alcuna finalità di lucro.	
	La cooperativa può compiere tutte le operazioni	
	commerciali, industriali, mobiliari ed immobi-	
	liari, strettamente strumentali al conseguimento	
	dello scopo sociale.	
	Essa può altresì partecipare a cooperative di	
	secondo grado, consorzi, enti, organismi e so-	
	cietà ove ciò renda più agevole il raggiungimen-	
	to dell'oggetto sociale aventi oggetto analogo,	
	affine o complementare al proprio; può aderire	
	ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	La cooperativa potrà anche costituire fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazio-	
	ne o per il potenziamento aziendale nonchè adot-	
	tare procedure di programmazione pluriennale fi-	
	nalizzate allo sviluppo aziendale, ai sensi del-	
	la legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà anche richiedere contributi	

	e finanziamenti sia da parte dello Stato che da	
	Enti Regionali, locali e della Comunità Europea.	
	Potrà aderire alle associazioni nazionali di ca-	
	tegoria e alle relative associazioni provinciali	
	ed altri organismi economici e sindacali che si	
	pongono iniziative di attività mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro e di servizio.	
	TITOLO V	
	SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI	
	Articolo 11) - Requisiti soggettivi dei soci co-	
	operatori.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche svantaggiate, quali de-	
	finite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991	
	n. 381 e successive modificazioni, legalmente	
	capaci di agire, che devono costituire almeno il	
	trenta per cento dei lavoratori della cooperati-	
	va. La condizione di persona svantaggiata deve	
	risultare da documentazione proveniente dalla	
	pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto	
	alla riservatezza;	
	b) - le persone fisiche che siano maggiori di	
	età e legalmente capaci di agire, e che abbiano	
	una capacità professionale nei settori corri-	
	spondenti all'oggetto della cooperativa, o che	

	comunque abbiano le attitudini e le competenze	
	necessarie per collaborare al raggiungimento dei	
	fini sociali con la propria attività lavorativa	
	o professionale;	
	c) - le persone fisiche bisognose di intervento	
	sociale, rientranti nelle categorie previste	
	nell'oggetto sociale, in qualità di "soci uten-	
	ti" della cooperativa;	
	d) - i soci volontari, quali definiti dall'art.	
	9 della legge n. 381/1991, disponibili a presta-	
	re la propria attività gratuitamente, per fini	
	di solidarietà;	
	e) - qualora la cooperativa abbia più di nove	
	soci, le persone giuridiche pubbliche o private,	
	nei cui statuti sia previsto - ai sensi del-	
	l'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanzia-	
	mento e lo sviluppo delle attività delle coope-	
	rative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di	
	cui alle superiori lettere a), b), c), d) ed e)	
	costituiscono separate categorie di soci, anche	
	agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542	
	del codice civile.	
	Articolo 12) - Persone svantaggiate.	
	Ai fini del presente statuto, si considerano	

	persone svantaggiate gli invalidi fisici, psi-	
	chici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali	
	psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in	
	trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti,	
	gli alcolisti, i minori in età lavorativa in si-	
	tuazioni di difficoltà familiare, le persone de-	
	tenute o internate negli istituti penitenziari,	
	i condannati e gli internati ammessi alle misure	
	alternative alla detenzione e al lavoro all'e-	
	sterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26	
	luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni.	
	Si considerano inoltre persone svantaggiate i	
	soggetti indicati con decreto del Presidente del	
	Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro	
	del lavoro e della previdenza sociale, di con-	
	certo con il Ministro della sanità, con il Mini-	
	stro dell'interno e con il Ministro per gli af-	
	fari sociali, sentita la commissione centrale	
	per le cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati	
	scendesse, durante la vita della società, al di-	
	sotto della percentuale del trenta per cento ri-	
	chiesta dalla legge e dal presente statuto, gli	
	amministratori dovranno adottare le opportune i-	
	niziative per ripristinare la percentuale di	

	legge entro il termine di un anno, pena lo scio-	
	oglimento di diritto della società.	
	Articolo 13) - Ammissione dei soci cooperatori.	
	Chi desidera divenire socio cooperatore deve	
	presentare domanda di ammissione, indirizzata	
	alla società, dichiarando di conoscere e accet-	
	tare integralmente lo statuto ed i regolamenti	
	della cooperativa; di essere in possesso dei re-	
	quisiti soggettivi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, precisando la propria qualifi-	
	ca professionale e le proprie capacità ed atti-	
	tudini lavorative; di non svolgere attività con-	
	corrente o in contrasto con quella della coope-	
	rativa, ed indicando l'importo della partecipa-	
	zione che intende sottoscrivere.	
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo accerta la sussistenza dei requi-	
	siti soggettivi, l'inesistenza di cause di in-	
	compatibilità, la sussistenza nella domanda dei	
	requisiti previsti dal presente articolo e l'i-	
	nesistenza di ragioni, collegate all'interesse	
	sociale, che ostino all'ammissione. In caso di	
	esito positivo dell'accertamento, l'organo ammi-	
	nistrativo delibera quindi l'ammissione del so-	
	cio, dandogliene tempestiva comunicazione ed in-	

	vitandolo ad eseguire il versamento del capita-	
	le, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di	
	ammissione; cura quindi - solo dopo che siano	
	stati eseguiti i suindicati versamenti - la re-	
	lativa annotazione nel libro soci.	
	Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non	
	si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezio-	
	ne della domanda di ammissione, il silenzio vale	
	come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in	
	possesso dei requisiti soggettivi previsti.	
	In caso di diniego di amministrazione, la deli-	
	berazione dell'assemblea, che concluda in senso	
	favorevole all'ammissione, è vincolante per	
	l'organo amministrativo.	
	Articolo 14) - Diritti sociali del socio coope-	
	ratore.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere	
	rapporti mutualistici con la società, secondo le	
	regole stabilite dal presente statuto e dal re-	
	golamento mutualistico, nei limiti della effe-	
	tiva e concreta capacità della cooperativa di	
	instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare	
	gli interessi dei soci medesimi. Correlativamen-	
	te, la cooperativa ha il dovere di contrarre con	
	i soci cooperatori che ne facciano richiesta,	

	compatibilmente con le esigenze della gestione	
	sociale e la necessità di rispettare il princi-	
	prio di parità di trattamento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini	
	sopra indicati, diritto a concludere contratti	
	di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti"	
	hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere	
	dalla cooperativa i servizi sociali rientranti	
	nell'oggetto sociale.	
	TITOLO VI	
	SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI	
	Articolo 15) - Regole per lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rappor-	
	ti mutualistici, come pure nella distribuzione	
	dei ristorni, deve essere rispettato il princi-	
	prio di parità di trattamento.	
	Lo scopo mutualistico della società si consegue	
	mediante l'instaurazione di rapporti mutualisti-	
	ci di lavoro tra la società ed i soci cooperato-	
	ri, distinti ed autonomi rispetto al rapporto	
	sociale.	
	Più precisamente, i soci cooperatori stipulano	
	con la società, all'atto dell'ammissione in so-	
	cietà o successivamente, un ulteriore contratto	

	di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in	
	qualsiasi altra forma prevista dalla legge, ivi	
	compresi i rapporti di collaborazione coordinata	
	non occasionale, il lavoro a progetto, i con-	
	tratti di lavoro a tempo parziale e di inseri-	
	mento, il lavoro a tempo determinato, il lavoro	
	ripartito, il lavoro intermittente; contratti	
	con i quali i soci cooperatori contribuiscono	
	comunque al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il regolamento mutualistico può prevedere l'ado-	
	zione, in via alternativa, di diverse tipologie	
	di contratto di lavoro anche per la medesima	
	mansione, fatto salvo il divieto, per ciascun	
	socio, di intrattenere più rapporti di lavoro,	
	appartenenti a tipologie diverse, con la coope-	
	rativa.	
	La scelta della tipologia di contratto di lavoro	
	può essere rimessa dal regolamento mutualistico	
	al socio cooperatore ovvero alla cooperativa; in	
	ogni caso, tale scelta deve essere compatibile	
	con le caratteristiche dell'attività svolta dal-	
	la cooperativa, della prestazione lavorativa ri-	
	chiesta al socio cooperatore in relazione ai re-	
	quisiti di professionalità dello stesso, delle	
	caratteristiche dell'organizzazione aziendale.	

	Le prestazioni lavorative dei soci cooperatori	
	non costituiscono, in nessun caso, prestazioni	
	accessorie ai sensi dell'art. 2345 del codice	
	civile.	
	Articolo 16) - Regolamento interno.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni la-	
	vorative dei soci cooperatori sono disciplinate	
	da apposito regolamento, approvato dall'assem-	
	blea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della	
	legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce l'or-	
	ganizzazione del lavoro dei soci medesimi, se-	
	condo le tipologie lavorative previste dal	
	d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.	
	Articolo 17) - Ristorni.	
	L'assemblea può, in sede di approvazione del bi-	
	lancio, deliberare - su proposta degli ammini-	
	stratori - la ripartizione di ristorni ai soci	
	cooperatori che intrattengano rapporti mutuali-	
	stici con la cooperativa, tenendo conto della	
	quantità e della qualità degli scambi mutuali-	
	stici, ed in particolare facendo riferimento al-	
	la misura dei compensi assegnati ai soci lavora-	
	tori in base alle rispettive qualifiche (che ri-	
	flettono sia la quantità delle ore lavorate du-	
	rante l'anno, sia il valore delle rispettive	

	prestazioni lavorative), e sulla base dei sud-	
	detti compensi proporzionalmente distribuire i	
	ristorni.	
	Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ri-	
	storni sono inoltre disciplinati in dettaglio	
	dal regolamento mutualistico.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che	
	costituiscono maggiorazione della relativa re-	
	tribuzione, non possono in nessun caso superare	
	la misura del trenta per cento dei trattamenti	
	retributivi complessivi dovuti ai sensi del-	
	l'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della	
	legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	Articolo 18) - Obblighi dei soci cooperatori nei	
	rapporti mutualistici.	
	I soci cooperatori sono obbligati a mettere a	
	disposizione le loro capacità professionali e il	
	loro lavoro in relazione al tipo, alle caratte-	
	ristiche e modalità dell'attività svolta dalla	
	cooperativa, nonché alla quantità delle presta-	
	zioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed	
	in conformità alle prescrizioni del regolamento	
	mutualistico. Conseguentemente, i soci coopera-	
	tori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili,	

	in vista della possibilità che la cooperativa,	
	in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro	
	offerte di impiego; e non possono rifiutare, ove	
	richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la	
	stessa i contratti di lavoro che formano oggetto	
	del rapporto mutualistico.	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di prestare	
	la propria attività lavorativa a favore di sog-	
	getti diversi dalla cooperativa, durante il pe-	
	riodo in cui essi soci sono legati da contratto	
	di lavoro con la cooperativa medesima, salvo che	
	si tratti di lavoro a tempo parziale.	
	TITOLO VII	
	QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Articolo 19) - Quote dei soci cooperatori.	
	Il capitale sociale, sottoscritto dai soci coo-	
	operatori, è suddiviso in quote di partecipazio-	
	ne, ai sensi degli artt. 2468 e 2525 del codice	
	civile.	
	Articolo 20) - Trasferimento delle partecipazio-	
	ni dei soci cooperatori; clausola di prelazione.	
	Il socio cooperatore che intenda trasferire la	
	propria partecipazione deve offrire la stessa in	
	prelazione agli altri soci cooperatori; il di-	
	ritto di prelazione di questi ultimi opera solo	

	fino a concorrenza del limite massimo della par-	
	tecipazione sociale, consentita dalla legge e	
	dal presente statuto.	
	Ai fini di quanto sopra, il socio alienante	
	dovrà comunicare agli aventi diritto, tramite	
	l'organo amministrativo, mediante lettera racco-	
	mandata con avviso di ricevimento, la propria	
	intenzione di vendere, le generalità del cessionario e la somma richiesta come prezzo. L'organo	
	amministrativo provvede a comunicare l'offerta	
	in prelazione agli aventi diritto, i quali devo-	
	no manifestare, sempre per il tramite dell'orga-	
	no amministrativo e con lettere raccomandate, la	
	loro intenzione di acquistare nel termine di	
	trenta giorni dalla comunicazione del medesimo	
	organo amministrativo. La manifestazione del-	
	l'intenzione di acquistare non comporta conclu-	
	sione del contratto di cessione; le parti sono	
	in tal caso obbligate a stipulare un atto di	
	trasferimento della quota sociale, in forma au-	
	tentica, entro trenta giorni da detta ultima co-	
	municazione.	
	Nei casi di trasferimento in permuta o verso al-	
	tro corrispettivo infungibile, l'esercizio della	
	prelazione ha luogo mediante la corresponsione	

	al socio che intende alienare la quota di una	
	somma di denaro corrispondente al valore della	
	quota stessa.	
	Nel caso le parti non siano d'accordo sul prezzo	
	o sul valore da attribuire alla quota, questo	
	dovrà essere determinato da un terzo arbitratore,	
	nominato di comune accordo o, in mancanza,	
	dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società;	
	l'arbitratore provvederà alla determinazione	
	del prezzo o valore con equo apprezzamento,	
	ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile.	
	In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione,	
	o di rinuncia allo stesso, il socio	
	potrà liberamente alienare la propria partecipazione,	
	salve le prescrizioni dell'art. 2530 del	
	codice civile.	
	Articolo 21) - Acquisto di quote proprie spettanti	
	ai soci cooperatori.	
	Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo	
	2529 del codice civile e nei limiti ivi	
	previsti, acquistare o rimborsare le quote dei	
	soci cooperatori.	
	TITOLO VIII	
	PRESTITI SOCIALI	

	Articolo 22) – Prestiti sociali.	
	I soci cooperatori possono effettuare prestiti a	
	favore della cooperativa, esclusivamente fina-	
	lizzati al conseguimento dell'oggetto sociale,	
	nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema	
	di raccolta del risparmio presso soci.	
	TITOLO IX	
	SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO	
	Articolo 23) - Scioglimento dei rapporti mutua-	
	listici.	
	Il rapporto di lavoro si estingue, oltre che per	
	morte del socio cooperatore, con il recesso o	
	l'esclusione del socio stesso deliberati nel ri-	
	spetto delle previsioni statutarie e in confor-	
	mità con gli articoli 2532 e 2533 del codice ci-	
	vile.	
	Articolo 24) – Recesso del socio cooperatore.	
	Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal	
	presente statuto, ed in particolare:	
	a) – allorché il socio non concorra all'adozione	
	di deliberazioni riguardanti la modifica del-	
	l'oggetto sociale, il trasferimento della sede	
	della società all'estero, la modifica o sop-	
	pressione delle clausole mutualistiche e non lu-	

	crative, il passaggio alla categoria delle coo-	
	perative a mutualità non prevalente, la modifica	
	delle clausole statutarie che disciplinano i ri-	
	storni ed i rapporti mutualistici, la trasforma-	
	zione della società, la fusione eterogenea;	
	b) - allorché il socio abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	c) - ogni qualvolta il socio non sia più in gra-	
	do di partecipare, anche per causa a lui non im-	
	putabile, al raggiungimento dello scopo sociale	
	ed all'attività mutualistica.	
	In caso di silenzio degli amministratori, pro-	
	tratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione	
	della dichiarazione di recesso, questa si inten-	
	de accettata per gli effetti dell'art. 2532,	
	comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso	
	del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.	
	E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conse-	
	guenze del recesso sui rapporti mutualistici, un	
	accordo tra cooperativa e socio cooperatore re-	
	ceduto in deroga a quanto previsto dalla legge e	
	dal presente statuto.	
	In deroga al disposto dell'art. 2532, ultimo	
	comma, del codice civile, il rapporto di lavoro	
	tra socio recedente e cooperativa si scioglie	

	decorsi 30 (trenta) giorni dal momento in cui il	
	recesso produce i propri effetti sul rapporto	
	sociale.	
	Articolo 25) – Esclusione del socio cooperatore.	
	L'esclusione viene deliberata dall'organo ammi-	
	nistrativo nei confronti dei soci:	
	1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal	
	regolamento e dal rapporto mutualistico;	
	2) per perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	3) per morosità nel versamento delle quote sot-	
	toscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società, qua-	
	lora non ottemperino all'intimazione di pagamen-	
	to.	
	Oltre ai casi sopra indicati, può essere escluso	
	dalla società:	
	a) – il socio cooperatore che, richiesto dalla	
	cooperativa, rifiuti di stipulare con la medesi-	
	ma un contratto di lavoro;	
	b) – il socio lavoratore relativamente al quale	
	sussista una giusta causa o un giustificato mo-	
	tivo di licenziamento. Ricorrendo quest'ultima	
	eventualità, l'esclusione determina automatica-	

	mente lo scioglimento del rapporto di lavoro, ai	
	sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n.	
	142/2001, senza necessità di apposito atto di	
	licenziamento; in tal caso, però, l'esclusione	
	deve essere preceduta da contestazione dell'ad-	
	debito al socio lavoratore, nel rispetto dei	
	termini e delle formalità prescritte per il caso	
	di licenziamento (in particolare, con l'osser-	
	vanza di quanto prescritto dall'art. 7 della	
	legge n. 300/1970, e dall'art. 3 della legge n.	
	604/1966), in modo da garantire al socio lavora-	
	tore le medesime garanzie previste dalla legge	
	per il licenziamento medesimo.	
	Ai sensi dell'art. 2533, ultimo comma, del codi-	
	ce civile, il rapporto di lavoro tra socio e-	
	scluso e cooperativa si scioglie con effetto im-	
	mediato per effetto dell'esclusione.	
	L'iscrizione del socio cooperatore nelle liste	
	di collocamento, ai fini dell'erogazione dei	
	trattamenti di disoccupazione, non determina la	
	perdita dello stato di socio della cooperativa.	
	La delibera di esclusione deve essere comunicata	
	entro giorni 30 (trenta) dal momento in cui è	
	stata assunta, al socio interessato; contro tale	
	deliberazione è ammessa opposizione innanzi al-	

	l'autorità giurisdizionale, da proporsi entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Decorso il termine di cui sopra gli amministra-	
	tori provvederanno all'annotazione della delibe-	
	ra di esclusione nel libro soci; con la suddetta	
	annotazione l'esclusione diviene operante, de-	
	terminandosi la risoluzione del rapporto sociale	
	e del rapporto mutualistico.	
	Articolo 26) - Conseguenze dello scioglimento	
	del rapporto mutualistico sul rapporto sociale.	
	Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro	
	per cause ad esso inerenti, il socio cooperatore	
	mantiene la propria qualifica di socio, salva la	
	facoltà degli amministratori di deliberarne l'e-	
	sclusione, e salva la facoltà di recesso del me-	
	desimo socio cooperatore.	
	Articolo 27) - Successione per causa di morte	
	del socio cooperatore.	
	In caso di morte del socio cooperatore, i suoi	
	eredi o legatari possono - se provvisti dei re-	
	quisiti per l'ammissione nella società - chiede-	
	re di subentrare nella relativa partecipazione	
	sociale. A tal fine, i suddetti eredi o legatari	
	devono presentare all'organo di amministrazione:	
	a) - la richiesta di continuazione del rapporto	

	sociale, avente il medesimo contenuto prescritto	
	dal presente statuto per la domanda di ammissio-	
	ne;	
	b) - il certificato di morte, copia dell'even-	
	tuale testamento e una dichiarazione sostitutiva	
	dell'atto di notorietà, attestante la qualità di	
	erede, o di legatario delle partecipazioni.	
	L'organo di amministrazione autorizza il subin-	
	gresso nella partecipazione sociale con apposita	
	deliberazione, sulla base delle regole di legge	
	e statutarie previste per il caso di trasferi-	
	mento della partecipazione sociale per atto tra	
	vivi. In presenza dei requisiti di ammissione,	
	gli eredi o legatari hanno un diritto soggettivo	
	all'ammissione: conseguentemente, l'ammissione	
	degli eredi o legatari del socio può essere ri-	
	fiutata solo in caso di mancanza negli stessi	
	dei requisiti soggettivi. Contro il diniego di	
	ammissione, che deve essere motivato come sopra,	
	gli eredi o legatari del socio possono proporre	
	opposizione dinanzi al collegio arbitrale previ-	
	sto dal presente statuto, ai sensi dell'art.	
	2530, comma 5, del codice civile.	
	La richiesta di subingresso deve essere presen-	
	tata entro centoottanta giorni dalla morte; tra-	

	scorso inutilmente tale termine, la partecipa-	
	zione del socio deceduto è liquidata ai sensi	
	del presente statuto, ed i rapporti mutualistici	
	eventualmente esistenti fra il socio deceduto e	
	la cooperativa sono risolti con effetto immedia-	
	to.	
	Qualora esistano debiti scaduti del socio defun-	
	to nei confronti della cooperativa, il subin-	
	gresso di cui sopra è subordinato alla preventi-	
	va estinzione di tali obbligazioni, per capita-	
	le, interessi ed eventuali spese, da parte del-	
	l'erede o del legatario.	
	Il subingresso nella posizione del socio defunto	
	non può aver luogo qualora, prima della data del	
	decesso, si siano verificate le condizioni per	
	la sua esclusione obbligatoria dalla cooperati-	
	va, o sia stato avviato il procedimento di e-	
	sclusione.	
	In nessun caso gli eredi o legatari del socio	
	cooperatore sono obbligati al subingresso nella	
	posizione del socio cooperatore defunto.	
	E' fatto comunque salvo, a prescindere anche	
	dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il	
	subingresso automatico di eredi o legatari nei	
	diritti definitivamente acquisiti dal socio coo-	

	peratore in dipendenza del rapporto mutualistico.	
	Gli amministratori non sono comunque tenuti ad	
	attivarsi nel caso in cui nessuna richiesta è	
	presentata dagli eredi o legatari.	
	In conseguenza della deliberazione di ammissio-	
	ne, gli eredi o legatari del socio sono iscritti	
	tempestivamente a cura degli amministratori nel	
	libro soci.	
	Articolo 28) - Liquidazione e rimborso delle	
	quote del socio cooperatore.	
	I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari	
	hanno diritto, a seguito dello scioglimento del	
	singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso	
	del capitale sociale, secondo quanto stabilito	
	nell'art. 2514 del codice civile.	
	Il pagamento della quota così liquidata dovrà	
	essere effettuato, senza interessi, entro cento-	
	ottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Relativamente alle quote assegnate a titolo di	
	ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art.	
	2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli	
	interessi legali, può essere corrisposto in più	
	rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	TITOLO X	
	STRUMENTI FINANZIARI	

	Articolo 29) - Strumenti finanziari non parteci-	
	pativi.	
	La cooperativa può emettere, con deliberazione	
	dell'organo amministrativo assunta a maggioranza	
	assoluta dei suoi membri, strumenti finanziari	
	non partecipativi, privi di diritti di ammini-	
	strazione, e che non attribuiscono ai relativi	
	sottoscrittori la qualifica di soci. Si applica-	
	no l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del	
	codice civile.	
	TITOLO XI	
	CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI	
	Articolo 30) - Capitale sociale.	
	Il capitale sociale è variabile, e non è quindi	
	fissato in un ammontare prestabilito. Esso è co-	
	stituito dai conferimenti dei soci cooperatori.	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato anche	
	mediante conferimento di beni in natura e/o di	
	crediti. Si applicano le previsioni dell'art.	
	2465 del codice civile.	
	Articolo 31) - Rivalutazione e aumento gratuito	
	del capitale sociale.	
	La cooperativa può destinare, con deliberazione	
	dell'assemblea dei soci, una quota degli utili	
	di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7	

	della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivaluta-	
	zione del capitale sociale sottoscritto e versa-	
	to. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve es-	
	sere effettuata in modo da non superare la misu-	
	ra complessiva del venti per cento del capitale	
	originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies,	
	comma 3, lettera b), del codice civile.	
	L'assemblea può destinare una quota degli utili	
	di esercizio ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Articolo 32) - Riserve sociali.	
	In caso di emissione di strumenti finanziari,	
	l'assemblea che approva il bilancio può, dopo a-	
	ver effettuato gli accantonamenti obbligatori	
	per legge o statuto, accantonare ad apposita ri-	
	serva - qualificata espressamente come divisibi-	
	le e destinata ai portatori di strumenti finan-	
	ziari nel caso di scioglimento del relativo rap-	
	porto - una percentuale degli utili netti annua-	
	li, esclusa in ogni caso la ripartizione di	
	qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte	
	le altre riserve sono indivisibili, a norma del-	
	l'art. 2514 del codice civile.	
	Articolo 33) - Esercizi sociali.	

	Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al	
	trentuno dicembre di ciascun anno.	
	Articolo 34) - Destinazione degli utili di eser-	
	cizio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera	
	sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una	
	volta effettuati gli accantonamenti obbligatori	
	per legge, la residua parte degli utili netti	
	può essere destinata, nell'ordine, a remunera-	
	zione degli strumenti finanziari, alla rivaluta-	
	zione del capitale sociale, alla ripartizione	
	dei ristorni tra i soci cooperatori, alla di-	
	stribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei	
	limiti previsti dagli articoli 2514 e	
	2545-quinquies, comma 2, c.c.	
	Articolo 35) - Contributi in denaro dei soci co-	
	operatori.	
	Salvi i contributi volontariamente versati dai	
	soci, l'assemblea ordinaria può, a maggioranza	
	dei voti presenti o rappresentati, deliberare un	
	piano di crisi aziendale, nel quale siano salva-	
	guardati, per quanto possibile, i livelli occu-	
	pazionali, e durante l'intera durata del quale è	
	vietata la distribuzione di utili. In tale occa-	
	sione, l'assemblea può deliberare:	

	– la riduzione temporanea dei trattamenti econo-	
	mici integrativi spettanti ai soci lavoratori	
	anche a titolo di ristoro, ai sensi dell'arti-	
	colo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 apri-	
	le 2001 n. 142;	
	– l'obbligo di apporto anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi,	
	in proporzione alle disponibilità e capacità fi-	
	nanziarie, anche mediante parziale decurtazione	
	del trattamento economico minimo, quale spettan-	
	te in base ai contratti ed accordi collettivi	
	applicabili.	
	TITOLO XII	
	ASSEMBLEE	
	Articolo 36) – Diritto di intervento e diritto	
	di voto in assemblea.	
	Possono intervenire in assemblea tutti i soci	
	cooperatori che siano iscritti nel libro dei so-	
	ci, anche se non ancora titolari del diritto di	
	voto per non essere iscritti da almeno novanta	
	giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque	
	sia l'ammontare della quota dallo stesso posse-	
	duta.	
	Articolo 37) – Rappresentanza in assemblea.	

	Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappre-	
	sentare in assemblea, con delega scritta che può	
	essere trasmessa anche via fax o per posta elet-	
	tronica certificata, soltanto da un altro socio	
	cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni so-	
	cio cooperatore non possono essere conferite più	
	di 3 (tre) deleghe.	
	Articolo 38) – Convocazione dell'assemblea.	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'organo am-	
	ministrativo, sia presso la sede sociale sia al-	
	trove, purché nel territorio della Repubblica I-	
	taliana.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una	
	volta l'anno, entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro,	
	la società sia tenuta alla redazione del bilan-	
	cio consolidato, ovvero quando particolari esi-	
	genze – relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società – lo richiedano, la predetta as-	
	semblea potrà essere convocata entro centoottan-	
	ta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea è convocata con avviso spedito alme-	
	no 7 (sette) giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la	

	prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire	
	agli aventi diritto al domicilio risultante dai	
	libri sociali, o in mancanza al domicilio risul-	
	tante dal registro delle imprese. Nell'avviso di	
	convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle	
	materie da trattare. Nell'avviso di convocazione	
	può essere prevista una data ulteriore di secon-	
	da convocazione, per il caso in cui nell'adunan-	
	za prevista in prima convocazione l'assemblea	
	non risulti legalmente costituita. Sono tuttavia	
	valide le deliberazioni assunte dall'assemblea,	
	anche se non convocata con le forme di cui so-	
	pra, quando ad essa partecipa l'intero capitale	
	sociale e sono presenti o siano stati informati	
	tutti gli amministratori e i sindaci, se nomina-	
	ti, e nessuno si oppone alla trattazione.	
	Articolo 39) - Funzionamento dell'assemblea.	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del con-	
	siglio d'amministrazione o dall'amministratore	
	unico; in caso di assenza o impedimento di que-	
	sti, sarà presieduta da persona designata dagli	
	intervenuti.	
	Articolo 40) - Approvazione delle deliberazioni	
	assembleari.	

	L'assemblea, in prima convocazione, è regolar-	
	mente costituita quando siano presenti o rappre-	
	sentati la metà più uno dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto; in seconda convocazione, è re-	
	golarmente costituita qualunque sia il numero	
	dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea	
	delibera a maggioranza assoluta dei voti rappre-	
	sentati in assemblea.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea	
	delibera, sia in prima che in seconda convoca-	
	zione, con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei voti complessivamente spettanti a	
	tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti	
	l'aumento a pagamento del capitale sociale ai	
	sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civi-	
	le, e lo scioglimento anticipato della società.	
	E' invece necessario il voto favorevole di più	
	dei due terzi dei voti complessivamente spettan-	
	ti a tutti i soci per l'approvazione delle deli-	
	bere concernenti la modifica dell'oggetto socia-	
	le, il trasferimento della sede della società al	
	di fuori del territorio della provincia, la mo-	
	difica o soppressione delle clausole mutualisti-	
	che e non lucrative, la modifica delle clausole	
	statutarie che disciplinano i ristorni ed i rap-	

	porti mutualistici, la trasformazione della so-	
	cietà, la fusione eterogenea.	
	Sono fatte salve le altre disposizioni di legge	
	e del presente statuto che, per particolari de-	
	cisioni, richiedono diverse specifiche maggio-	
	ranze o il consenso di tutti i soci.	
	TITOLO XIII	
	AMMINISTRATORI	
	Articolo 41) - Nomina, composizione, durata del-	
	l'organo amministrativo.	
	La Società è alternativamente amministrata, con	
	scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al	
	momento della loro nomina, da un Amministratore	
	unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleg-	
	gere un Consiglio di amministrazione, lo stesso	
	sarà composto da un numero di Consiglieri varia-	
	bile da tre a cinque, ed il loro numero sarà de-	
	terminato di volta in volta prima dell'elezione.	
	Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di	
	amministratore, i soci cooperatori possono esse-	
	re iscritti nel libro dei soci anche da meno di	
	novanta giorni, salvo il disposto dell'art. 2542	
	del codice civile.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non parte-	

	cipativi non compete il diritto di partecipare	
	all'elezione degli amministratori.	
	Gli amministratori durano in carica per tre e-	
	sercizi sociali; essi scadono alla data dell'as-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo all'ultimo esercizio della loro ca-	
	rica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Articolo 42) - Amministratori delegati.	
	Il consiglio d'amministrazione può nominare uno	
	o più amministratori delegati, scegliendoli tra	
	i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a ri-	
	ferire al consiglio di amministrazione, ed al	
	collegio sindacale se esistente, con cadenza al-	
	meno trimestrale.	
	Non possono essere delegati:	
	- i poteri in materia di convocazione dell'as-	
	semblea, redazione del bilancio di esercizio,	
	aumento e riduzione del capitale, redazione dei	
	progetti di fusione e di scissione;	
	- i poteri in materia di ammissione, di recesso	
	e di esclusione dei soci, e le decisioni che in-	
	cidono sui rapporti mutualistici con i soci	
	(art. 2544, comma 1, c.c.).	
	Articolo 43) - Presidente e vicepresidente.	

	Il consiglio di amministrazione elegge tra i	
	suoi membri un presidente, se questi non è stato	
	già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vi-	
	cepresidente, che svolge le funzioni del presi-	
	dente in caso di assenza o impedimento di que-	
	sti. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'in-	
	tervento del vicepresidente costituisce, in ogni	
	caso, prova dell'assenza o impedimento del pre-	
	sidente.	
	Articolo 44) - Compenso degli amministratori.	
	Il compenso degli amministratori sarà stabilito	
	dall'assemblea; potrà essere determinato sia in	
	misura fissa, sia in misura percentuale agli u-	
	tili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio	
	sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso	
	dell'articolo 2432 del codice civile. Il compen-	
	so degli amministratori investiti delle cariche	
	di presidente o di consigliere delegato è stabi-	
	lito dal consiglio di amministrazione, sentito	
	il parere del collegio sindacale ove nominato,	
	nel rispetto dei limiti massimi eventualmente	
	determinati dall'assemblea. L'assemblea può de-	
	terminare un importo complessivo per la remune-	
	razione di tutti gli amministratori, inclusi	
	quelli investiti di particolari cariche.	

	Articolo 45) - Adunanze e deliberazioni del con-	
	siglio di amministrazione.	
	Il consiglio d'amministrazione deve essere con-	
	vocato nella sede sociale o altrove, purché nel	
	territorio della Repubblica Italiana, oltre che	
	nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo	
	richiedano gli interessi della società, a cura	
	del presidente o anche di uno solo dei consi-	
	glieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di	
	convocazione deve essere spedito a tutti gli am-	
	ministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno	
	tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di ur-	
	genza, almeno un giorno prima; nell'avviso devo-	
	no essere indicati la data, il luogo e l'ora	
	della riunione, e l'ordine del giorno. Anche in	
	assenza di formale convocazione saranno tuttavia	
	valide le deliberazioni del Consiglio d'ammini-	
	strazione quando vi partecipino tutti gli ammi-	
	nistratori, ed i sindaci effettivi ne siano sta-	
	ti informati.	
	Articolo 46) - Poteri di amministrazione e com-	
	petenze dei soci.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della società, fatte salve le	

	competenze attribuite ai soci dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	In particolare, sono riservate alla competenza	
	dei soci le decisioni previste dall'art. 2479,	
	comma 2, del codice civile. Si precisa che devo-	
	no intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le	
	operazioni che comportano una sostanziale modi-	
	ficazione dell'oggetto sociale: l'alienazione,	
	l'acquisto, la concessione e l'assunzione in go-	
	dimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto	
	di partecipazioni in società a responsabilità	
	limitata, ed in società di persone in genere	
	(salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo	
	2361 del codice civile).	
	Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:	
	– le operazioni per le quali sussista un con-	
	flitto d'interessi degli amministratori che rap-	
	presentano legalmente la società, ai sensi del-	
	l'art. 2475-ter del codice civile; intendendosi,	
	con ciò, l'operazione specificamente autorizza-	
	ta, anche per gli effetti degli articoli 1394 e	
	1395 del codice civile;	
	– la partecipazione a gruppi cooperativi parite-	
	tici.	
	Articolo 47) – Poteri di rappresentanza.	

	La rappresentanza della società di fronte ai	
	terzi ed in giudizio spetta all'amministratore	
	unico, al presidente del consiglio d'amministra-	
	zione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ul-	
	timo, separatamente ai singoli amministratori	
	delegati eventualmente nominati dal consiglio	
	d'amministrazione, nei limiti dei poteri a que-	
	sti ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta,	
	inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale	
	il consiglio di amministrazione abbia affidato	
	l'incarico per il compimento di una specifica o-	
	perazione. L'Amministratore unico o il Presiden-	
	te, previa apposita delibera del consiglio di	
	amministrazione, potrà conferire speciali procu-	
	re, per singoli atti o categorie di atti, ad al-	
	tri Amministratori oppure ad estranei, con l'os-	
	servanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	TITOLO XIV	
	CONTROLLI	
	Articolo 48) - Collegio sindacale e controllo	
	contabile.	
	Il collegio sindacale deve essere nominato solo	
	nei casi previsti dalla legge (articoli 2543,	
	comma 1, e 2477, commi 2 e 3, del codice civi-	

	le). E' in ogni caso obbligatoria la nomina del	
	collegio sindacale quando la società emette	
	strumenti finanziari non partecipativi.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, si compone	
	di tre sindaci effettivi e due supplenti, nomi-	
	nati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleg-	
	gibili. Il presidente del collegio sindacale è	
	nominato dall'assemblea.	
	Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando	
	volontariamente nominato dai soci, il collegio	
	sindacale esercita anche il controllo contabile.	
	Tutti i sindaci devono essere revisori contabi-	
	li, iscritti nel registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	TITOLO XV	
	CONCILIAZIONE E ARBITRATO	
	Articolo 49) - Conciliazione stragiudiziale e	
	arbitrato.	
	Qualsiasi controversia inerente ai rapporti so-	
	ciali o al trasferimento delle partecipazioni	
	sociali, rientrando tra quelle per le quali la	
	legge ammette la conciliazione stragiudiziale,	
	dovrà essere oggetto di un tentativo di conci-	
	liazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in	
	conformità alla vigente normativa, ed iscritto	

	nell'apposito registro, e precisamente a mezzo	
	dell'organismo di conciliazione costituito pres-	
	so la camera di commercio più vicina alla sede	
	sociale alla data in cui sorge la controversia;	
	l'organismo competente applicherà il proprio re-	
	golamento di procedura.	
	Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra	
	i soci, ovvero tra i soci e la società, che ab-	
	biano ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, nonché le controversie promosse	
	da amministratori, sindaci e liquidatori ov-	
	vero nei loro confronti, e quelle aventi ad og-	
	getto la validità di delibere assembleari, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministe-	
	ro, e per le quali non sia riuscito il tentativo	
	di conciliazione entro sessanta giorni dall'ini-	
	zio della relativa procedura, o entro il diverso	
	termine concordato per iscritto dalle parti.	
	Le suddette controversie sono devolute alla co-	
	gnizione di un arbitro, nominato dal Presidente	
	del Tribunale del luogo in cui ha sede la so-	
	cietà.	
	La sede dell'arbitrato è fissata ove ha sede la	
	società.	

	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni	
	dalla nomina; lo stesso giudicherà in via ritua-	
	le e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabi-	
	le nei casi previsti dalla legge.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della	
	parte soccombente, salva diversa motivata deci-	
	sione dell'arbitro.	
	La soppressione e la modifica della presente	
	clausola compromissoria deve essere approvata	
	con delibera dei soci, con la maggioranza di al-	
	meno due terzi del capitale sociale. I soci as-	
	senti o dissenzienti possono, entro i successivi	
	novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	Il presente articolo non si applica alle contro-	
	versie tra cooperativa e socio lavoratore, che	
	rientrano nella competenza del giudice del lavo-	
	ro.	
	TITOLO XVI	
	NORME FINALI	
	Articolo 50) - Scioglimento e liquidazione della	
	società.	
	La società si scioglie per le cause indicate a-	
	gli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e	
	2484 del codice civile, e negli altri casi pre-	
	visti dalla legge e dal presente statuto.	

	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo	
	amministrativo deve effettuare i relativi adem-	
	pimenti pubblicitari entro trenta giorni dal lo-	
	ro verificarsi.	
	A seguito del verificarsi di una causa di scio-	
	glimento, assumeranno la carica di liquidatori,	
	salva diversa decisione dei soci, gli ammini-	
	stratori in carica al momento dello scioglimen-	
	to. In caso di pluralità di liquidatori, gli	
	stessi costituiscono un collegio di liquidazio-	
	ne, il cui funzionamento è regolato dalle norme	
	di legge e statutarie relative al consiglio di	
	amministrazione, in quanto compatibili. La rap-	
	presentanza della società spetterà congiuntamen-	
	te a tutti i liquidatori.	
	Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubbli-	
	cità della nomina dei liquidatori, ai sensi di	
	legge.	
	I liquidatori hanno il potere di compiere tutti	
	gli atti utili per la liquidazione della so-	
	cietà, e potranno anche cedere l'azienda socia-	
	le, o rami di essa, ovvero singoli beni e dirit-	
	ti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere	
	gli atti necessari per la conservazione del va-	
	lore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio	

provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

F.to: Alain Recchia, Carbone Leandro, Sharon Recchia, Werilda Prattico, notaio (Sigillo). Copia conforme all'originale che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

ARCE, lì 7 settembre 2016

52 di 52